

parole: « e per le imprese agricole di cui al comma 1, »;

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/1999 ed a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 054.** (ex 40. 071.) Sedioli, Preda, Rava, Marcora, Albertini, Ruggieri.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: « svantaggiate » sono aggiunte le seguenti: « e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale »;

b) al comma 1, dopo le parole « 16 giugno 1998, n. 209 » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257/99 »;

c) al comma 3, dopo le parole « Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e per le imprese agricole di cui al comma 1 »;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al Regolamento CE n. 1257/99 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 4.132;

2003: — 9.296;

2004: — 6.714.

**44. 0231.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

*(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).*

1. All'articolo 8 della legge 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e e), del Trattato che istituisce la Comunità nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo CE n. 1257/99, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolato da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con gli altri aiuti di Stato a finalità regionale e con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono dal credito d'imposta;

b) al comma 3, dopo le parole: « Abruzzo e Molise », sono aggiunte le parole: « e per le imprese agricole di cui al comma 1, »;

c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: « 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definite le tipologie di investimenti per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra.**

**44. 055.** (ex 40. 078.) Rossiello, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Franci, Borrelli, Banti, Loddo, Ruggeri, Potenza, Albertini.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per l'attuazione del decreto legislativo 112 del 1998 recante « Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d'incentivazione alle imprese », in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2002.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo, n. 7.**

**44. 056.** (ex 40. 83.) Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per far fronte alla grave crisi di mercato che investe l'industria motociclistica e colpisce tutto il settore nazionale, il Governo predispone misure di incentivazione volte a sostenere la domanda ed a incoraggiare il mercato, favorendo, nel

contempo, la produzione di veicoli a bassa emissione inquinante, ecocompatibili anche in vista della normativa europea.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 057.** (ex 40. 1319.) Michele Ventura, Filippeschi.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).*

1. Per far fronte alla crisi indotta nel settore del turismo dall'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, le imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e i pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 non sono tenuti, per sei mesi, al versamento di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

2. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per i pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287, i termini di versamento di imposte e tasse sono prorogati dal 31 gennaio 2002 al 30 aprile 2002.

3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 per le agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti sono inoltre estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i settori di impresa e le aree territoriali che potranno usufruire degli incentivi straordinari di cui ai commi 1, 2 e 3.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente apportare la seguente variazione:*

2002: — 80.000.

**44. 058.** (ex 40. 060.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).*

1. Sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 11 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 per le agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di cinquanta addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti:

a) sono estesi alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di cinquanta addetti;

b) sono estesi alle aziende alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di quindici addetti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo**

**44. 0264.** (ex 28. 0. 28.) Lusetti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo, misure di carattere previdenziale e sgravio di oneri sociali).*

1. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i titolari e familiari coadiutori iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, di competenza dell'INPS, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**44. 0265.** (ex 34. 0. 58) Vernetti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Norme a favore del settore del turismo).*

1. Alle imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, è concesso uno sgravio nella misura del 20 per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**44. 0266.** (ex 34. 0. 61.) Pinza, Morgando, Stradiotto, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).*

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività

lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, ed il periodo di chiusura di cui al successivo comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del successivo comma 8.

4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. I benefici di cui al comma 1 competono esclusivamente, per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni, alle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro previsto per ciascun lavoratore.

8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio.

9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.

11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

*Consequentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

**44. 0267.** (ex 37. 019.) (ex 34. 0. 60.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il se-guente:*

ART. 44-bis.

*(Agevolazioni per il settore turistico).*

1. Per le imprese e le attività profes-sionali turistiche di cui alla legge 17 mag-gio 1993, n. 217, i termini per il versa-mento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.

3. I redditi presunti in base agli studi di settore sono ridotti, limitatamente al l'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.

4. Il Fondo di garanzia di cui all'arti-colo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico del consumatori ai pac-chetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un tra-sporto aerea all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 2001. All'onere derivante, valutato in euro 16.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime ai concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 aprile 2002.

6. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trat-tamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'arti-colo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, fino alla data del 31 dicembre 2002, a favore delle agenzia di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Ta-bella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti varia-zioni:*

2002: -100.000;

2003: -100.000;

2004: -100.000.

**44. 0236.** (ex 40. 043.) Scaltritti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il se-guente:*

ART. 44-bis.

1. Nei confronti delle imprese turisti-che, così come definite dagli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano ap-plicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno anche con riferimento ai rapporti di la-voro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere

derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 059.** (ex 40. 1120.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Credito d'imposta per i lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo).*

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 31 dicembre 2002 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000 ;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 060.** (ex 40. 061.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Norme e agevolazioni in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche).*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2002, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.

3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2002. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2002 e al 31 luglio 2003 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2002 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

7. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento »;

b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: 1-*quinquies*) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda« .

8. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazioni a decorrere dal pe-

riodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

9. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto, quinto e nono periodo ».

10. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente: « 41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa ».

11. Le disposizioni dei commi da 8 a 12 si applicano ai trasferimenti effettuati entro 31 dicembre 2003.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

**44. 061.** (ex 40. 065.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-*bis*.

*(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).*

1. I termini per i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a

carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

2. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed i pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime di concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 giugno 2002.

4. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 ed il 30 giugno 2002 rinnoveranno i contratti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato.

5. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 alle agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti sono estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti«.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

**44. 062.** (ex 40. 056.) Villetti, Barbieri, Morgando, Gambini, Castagnetti, Lion, Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per gli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa 5 milioni di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui un milione di euro da destinarsi alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

**44. 063.** (ex 40. 1273.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza, Meduri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per gli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa di lire 5 milioni di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui 1 milione di euro da destinarsi alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B), voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

**44. 073.** (ex 1984/XIII/40. 20). Franci, Rava, Sedioli, Nannicini, Preda, Sandi, Albertini, Marcora, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226, 18 maggio 2001, n. 227 e 18 maggio, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e fo-

restali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole; per le convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è riservata la somma di 7747 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

**44. 064.** (ex 40. 1275.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggieri, Loddo, Banti, Potenza, Capitelli.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti connessi all'attività di pescaturismo ed ittiturismo, così come definite dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001, è istituito un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione ammonta a 700.000 euro per il 2002, 700.000 per il 2003 e 1.000.000 euro per il 2004. Le modalità di erogazione sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestale, da emanarsi entro quarantacinque gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, voce: legge n. 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 700;

2003: — 700;

2004: — 1.000.

**44. 065.** (ex 40. 1276 e 1984. XIII/40. 19.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Albertini, Marcora, Ruggieri, Meduri, Banti, Loddo, Potenza.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per i progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, ai lavoratori socialmente utili, ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere per addetto non superiore a lire 15 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 500;

2003: — 500;

2004: — 1.000.

**44. 066.** (ex 40. 1274.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire al Ministero delle politiche agricole e forestali l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca ed il pieno utilizzo delle risorse recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare tutte le annualità di contributo comunitario e nazionale relativamente alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Le somme anticipate dal Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di acconto a seguito della presentazione ai Servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte del Ministero competente.

4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa rendicontata, saranno attivate dal Ministero competente le azioni per il reintegro delle stesse.

**44. 0234** (ex 40. 081.) Scaltritti, Crosetto, de Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Alle imprese armatrici di unità da pesca destinatarie dell'obbligo di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente destinato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a 18 m che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 298/99, è concesso un contributo in conto capitale commisurato all'80 per cento delle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari.

2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è concesso, ai sensi di cui al comma 2 dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, in deroga ai massimali d'intervento previsti dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99 stesso.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e*

delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 20.000;

2003: — 25.000;

2004: — 5.000.

**44. 068.** (ex 40. 097.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
44.0260 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 44. 0260 del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto metri con le seguenti: dodici metri fuori tutto.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le seguenti: all'obbligo introdotto dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del 30 Agosto 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**0. 44. 0260. 1.** Franci, Rava, Rossiello, Albertini, Sandi.

*All'articolo aggiuntivo 44. 0260 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani si dispone che:

a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, integrato con modifiche dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, il personale navigante con la qualifica di

padrone marittimo di prima classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;

b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW 95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1° febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.

**0. 44. 0260. 3.** Duca, Albonetti, Franci, Romani, Azzolini.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di

unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99.

3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal Regolamento (CE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle Politiche agricole e forestali.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 7.500;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

**44. 0260.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni nel settore della pesca).*

1. Conformemente al disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento (CEE) n. 284/93 del Consiglio, del 12 ot-

tobre 1993, che prevede che quando uno Stato membro estende l'imposizione dei sistemi di controllo satellitare anche ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri fuori tutto questi siano ammessi al medesimo sostegno finanziato previsto per le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri, è concesso un contributo alle unità comprese tra 12 e 24 metri fuori tutto, rientranti nell'obbligo introdotto con decreto del Ministro delle politiche agricole del 30 agosto 2001.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi sentito il Comitato per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, vengono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo.

3. Per l'attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 20.658 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 41.316;

2003: — 30.987;

2004: — 20.658.

**44. 069.** (ex 40. 0. 3.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226, 18 maggio 2001, n. 227 e 18 maggio, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e fo-

restali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per le convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è riservata la somma di 7747 mila euro per ciascuno degli anni 2001, 2003 e 2004.

**44. 070.** (ex 1984/XIII/40. 17). Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggieri, Meduri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello stato riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

**44. 071.** (ex 1984/XIII/40. 18). Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, ai lavoratori socialmente utili, ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere per addetto non superiore a 7,746 euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A), voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 500;

2003: - 500;

2004: - 1.000.

**44. 074.** (ex 1984/XIII/40. 21). Franci, Rava, Sedioli, Nannicini, Preda, Sandi, Albertini, Marcora, Banti, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al fine di sviluppare il settore della pesca nonché di migliorare i sistemi di sicurezza delle imbarcazioni, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 20 milioni di Euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale agli operatori del settore della pesca per l'installazione dei sistemi di sicurezza satellitare sulle imbarcazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 5 e 10.**

**44. 075.** (ex 40. 0. 213.) Pecoraro Scanio, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 77.468.

**44. 076.** (ex\* 40. 0. 240.) Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci, Marcora, Banti, Ruggieri, Oliverio, Meduri, Albertini.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni in favore di aziende di allevamento bovino).*

1. La sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter comma 2 del Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2001, limitatamente alle aziende e cooperative di allevamento di bovini ubicate nelle regioni sottoposte a sorveglianza, a norma del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

**44. 077.** (ex 40. 0. 5.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Sono autorizzati interventi a favore delle aziende zootecniche bovine in cui si siano verificati casi di nelle quali si è provveduto all'abbattimento di capi bovini, anche mediante procedimenti selettivi e interventi a favore delle razze autoctone per 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per gli interventi a favore delle aziende nelle quali si è provveduto all'abbattimento, anche selettivo, dei capi, le modalità di intervento per l'indennizzo, sono quelle stabile dal comma 2, lettera e), dell'articolo 7-bis) della legge 9 marzo 2001, n. 49.

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**44. 078.** (ex 40. 0. 242.) Rava, Rossiello, Sandi, Borrelli, Franci, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Marcora, Ruggieri, Banti, Meduri, Loddo, Potenza, Sedioli, Preda, Albertini.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 7-bis del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a partire dal 1° aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato 1 della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è

estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato I della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.

**Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 081.** (ex 40. 0. 232.) Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

f) misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano.

b) al comma 3, dopo le parole: « 5 miliardi » sono aggiunte le seguenti:

f) 1 milione di euro.

2. Al fondo di cui all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziarie pari 1 milione di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

**Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 1.**

**44. 079.** (ex 40. 0. 209.) Pecoraro Scanio, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

Art. 44-bis.

*(Fondo per l'emergenza Blue Tongue).*

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato 'Fondo per l'emergenza Blue Tongue' con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo; viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'impresa agricola di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'impresa agricola di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;

c) ai capi di cui alla precedente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49;

d) un indennizzo di lire 450.000 a capo, da corrispondere agli allevatori di